

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ITALIA
"SANTA RITA" FOGGIA**

Associata alla Federazione Alzheimer Italia
Via Lucera, 110 c/o Opera Don UVA – 71122 Foggia
Tel. 0881.748824
Iscritta Albo Regionale n. 468 del 11/12/2001
CODICE FISCALE 94048170719

Il giorno 7 del mese novembre dell'anno 2022 alle ore 16,30, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita in prima convocazione, presso lo studio del dott. Gentile, in Foggia alla via Lorenzo Cariglia n. 12, l'assemblea ordinaria dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g:

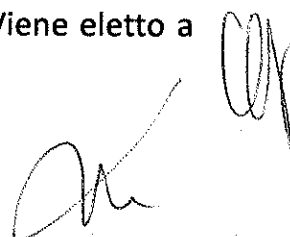
- 1) Modifica degli art. 14 e art. 16 comma 2 dello Statuto approvato con delibera Assembleare del 30.10.2020, modificato e integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017. (Registrato il 06.11.2020 al n. 1916 all'Agenzia delle Entrate di Foggia)**

Presso lo studio, sono presenti: il presidente Mario Alfonso Gentile, il consigliere e Dolores Anoldo, il segretario Rosa d'Onofrio, il tesoriere Cecilia Grossi e il socio Massimo Bevilacqua.

Sono presenti e collegati in video conferenza, i consiglieri nelle persone di Clementina Marino, Francesco Vittorio, Lucia La Torre, Maria Teresa Zingrillo, Mia Sacriamoli.

Sono inoltre presenti in video conferenza i soci: Daniele Surdi, e Giovanni Rollo.

Il Presidente dell'associazione Mario Alfonso Gentile dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la sig.ra Cecilia Grossi che presente accetta.



Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 12 soci su un totale di 14 dichiara valida l'assemblea atta a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno. Il Presidente dell'assemblea riferisce che in data 29 ottobre 2022 l'organismo Runts Puglia ha inviato a mezzo pec all'Associazione Alzheimer Italia "Santa Rita Foggia" O.D.V. una comunicazione, di mancata iscrizione al Runts dell'Associazione Alzheimer Italia "Santa Rita Foggia" O.D.V., in quanto nello Statuto inviato, agli art. 14 e 16, comma 2, sono state riscontrate delle cause ostative per l'iscrizione al Runts, per cui si è reso necessario modificare gli art. 14 e 16 comma 2, come da indicazioni fornite dall'Organismo del Runts. Le modifiche hanno riguardato all'art 14, l'inserimento di diversi quorum deliberativi per l'assemblea ordinaria e per quella Straordinaria, e all'art. 16 comma 2 l'eliminazione della previsione di cooptare i consiglieri in caso di cessazione dal loro ufficio.

Dopo un breve dibattito vengono approvate con voto unanime dei presenti le variazioni degli art. 14 e 16 comma 2 dello Statuto, al fine di garantire l'iscrizione dell'Associazione Alzheimer Italia "Santa Rita Foggia" O.D.V al Runts. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le modifiche allo Statuto degli art. 14 e 16 comma 2 l'Agenzia delle Entrate. Alle ore 17,00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.



AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA
Registrato il 02-12-22 al N. 2163 Serie 3ª
Esatti € ATTO ESENTE
Mod. F23 del 11/01/2017
E' il 02/12/22

Per il Dirigente Titolare

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Michela BERARDI

(*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA

STATUTO

Art. 1

1.1 È costituita con sede in Foggia, Via Lucera n. 110 c/o Opera Don Uva, una Associazione senza fini di lucro denominata "ALZHEIMER ITALIA – "SANTA RITA" FOGGIA O.D.V".

1.2 L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito territoriale della regione Puglia avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

1.3 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117).

Art. 2

2.1 L'Associazione si propone di:

- a) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
- b) stimolare la ricerca e per quanto possibile coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
- c) assistere e sostenere i malati di Alzheimer e i loro familiari divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
- d) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
- e) promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato.

Art. 3

3.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività in linea con quelle indicate dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore ai punti a), c), d), g), h), i), w):

- a) promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici o privati;
- b) promuove una continua diffusione di informazione sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
- c) formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
- d) collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e correlate; allo studio dei fattori predittivi che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori dell'evoluzione della malattia;

- e) collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
- f) promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc. la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
- g) promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
- h) cura il collegamento con tutte le Associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
- i) opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati e delle loro famiglie.

3.2 L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico e in conformità alle linee guida di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito:

- a) dai versamenti dei soci fondatori;
- b) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati a incrementarne il patrimonio.

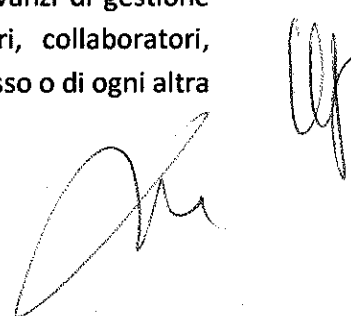
4.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi associativi;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni a esse collegate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali, vendita libri o altra modalità di raccolta fondi;
- c) da ogni altra entrata, ammessa dal Codice del Terzo Settore, che concorra a incrementare l'attività associativa.

Art. 5

5.1 L'esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni anno e il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, sarà esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti che riferirà all'Assemblea.

5.2 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Two handwritten signatures are visible in the bottom right corner of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

Art. 6

6.1 Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di Socio deve presentare domanda scritta alla segreteria dell'Associazione.

6.2 La domanda di adesione comporta, di per sé, l'accettazione dello Statuto e l'impegno di uniformarsi; su di essa delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. In caso di mancato diniego entro 60 giorni dalla domanda di adesione, quest'ultima si intende accettata.

6.3 La qualità di socio viene meno per:

- dimissioni;
- decadenza: deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia moroso da oltre un anno nel pagamento della quota associativa;
- esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione. In caso di opposizione del socio deciderà in seconda istanza e insindacabilmente l'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 7

7.1 I soci si distinguono in:

a) soci ordinari, simpatizzanti, benemeriti, sostenitori, vitalizi: qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico e privato in qualunque modo interessato agli scopi che l'Associazione si propone di perseguire che versi una delle quote associative fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

- soci onorari: persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico o privato che abbia acquisito particolari benemeritenze nel campo dell'attività dell'Associazione; essi vengono nominati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 8

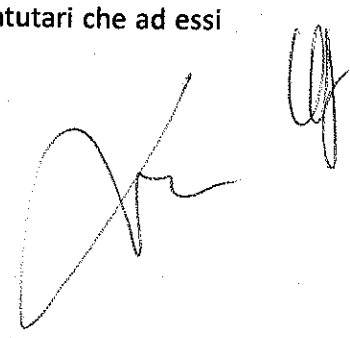
8.1 L'entità delle quote minime di associazione per ciascuna categoria di Soci viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

9.1 Tutti i membri dell'Associazione hanno gli stessi diritti, salvo quanto stabilito dal presente Statuto.

9.2 I Soci dell'Associazione hanno gli stessi doveri, salvo quanto stabilito dal presente Statuto, e precisamente:

- osservare quanto stabilito nel presente Statuto;
- attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e sostenere gli organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statutari che ad essi competono;
- pagare puntualmente i contributi e le quote associative.



9.3 Le prestazioni effettuate dai Soci in relazione all'attività dell'Associazione sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, con divieto di rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 10

10.1 Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Comitato Esecutivo
- d) Presidente Onorario
- e) Presidente
- f) Vicepresidente
- g) Comitato Scientifico
- h) Comitato degli Amici
- i) Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Art. 11

11.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci che siano tali da almeno due mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

11.2 Il godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i soci morosi.

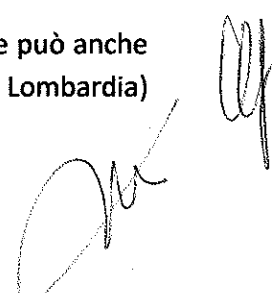
11.3 I soci possono farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo tre altri soci.

11.4 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 12

12.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nei locali della Sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione nonché, con il medesimo anticipo, mediante lettera ai soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali oppure pubblicazione dell'avviso sul Notiziario dell'Associazione o su altri organi di stampa diffusi a Foggia.

12.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può anche essere diverso da quello della Sede dell'Associazione, purché nella regione Lombardia) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.



12.3 L'Assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (quali in via indicativa, videoconferenza/teleconferenza) a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dell'intervenuto, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Art. 13

13.1 L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- 1) sulle linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- 2) sul bilancio di esercizio;
- 3) sulla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- 4) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e la conseguente promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) sull'opposizione del socio alla delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo;
- 6) sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 7) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

13.2 L'Assemblea straordinaria delibera:

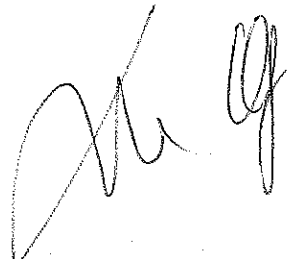
- 1) sulle modifiche dello Statuto;
- 2) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

13.3 L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qual volta esso lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14

14.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, che dovrà necessariamente essere in giorno diverso da quello fissato per la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti di presenti e/o rappresentati per delega, le delibere sono espresse con voto palese.

14.2 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2 (due) terzi degli associati, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, che dovrà necessariamente essere in giorno diverso da quello fissato per la prima, con la presenza almeno della metà 1/2 degli associati, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3 (tre) quarti degli Associati; gli stessi quorum si applicano alle delibere di trasformazione, fusione o scissione.



Art. 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

Art. 16

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri, ma sempre in numero dispari, eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

16.2 Del Consiglio Direttivo possono far parte solo i Soci. Se uno o più membri per qualsiasi ragione cessassero dal loro ufficio prima della fine della durata stabilita, il Presidente del Consiglio direttivo convocherà l'assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo consigliere.

16.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Potrà inoltre nominare un Segretario organizzativo, anche non Socio. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono automaticamente Presidente e Vicepresidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, anche al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario.

16.4 Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un altro Consigliere. Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e a esso potranno essere delegati tutti o parte dei poteri al Consiglio spettanti, salvo quelli relativi alla formazione del bilancio e quelli espressamente riservati al Consiglio dal presente Statuto o dalla legge. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire, a sua discrezione, gruppi di lavoro - composti, parzialmente, anche da non Consiglieri - su determinati argomenti, attribuendogli compiti istruttori e referenti.

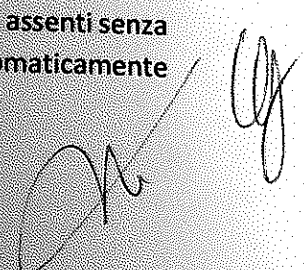
16.5 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Ente nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea generale.

16.6 In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

16.7 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea generale, per l'approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso insieme alla relazione sul rendiconto stesso e sull'attività dell'Associazione.

Art. 17

17.1 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio si. Intenderanno automaticamente decaduti dall'ufficio.



17.2 Il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca El Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino complessivamente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. Convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da almeno due membri del Comitato.

17.3 La convocazione sia del Consiglio Direttivo sia del Comitato Esecutivo avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno ai membri dell'Organo almeno cinque giorni prima della riunione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione per telegramma, purché almeno un giorno prima della riunione.

17.4 Sia alle riunioni del Consiglio Direttivo sia a quelle del Comitato Esecutivo hanno diritto di partecipare i Revisori dei Conti; possono di volta in volta essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche altri Soci nonché terzi. A tutte le riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Segretario organizzativo che provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da persona designata dal Consiglio azione Direttivo stesso.

17.5 Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. In caso di assenza o impedimento di entrambi la riunione è presieduta dalla persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 18

18.1 Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale generale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

18.2 Il Consiglio Direttivo o, se esistente, il Comitato Esecutivo, può nominare procuratori speciali e generali, nonché rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.

Art. 19

19.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

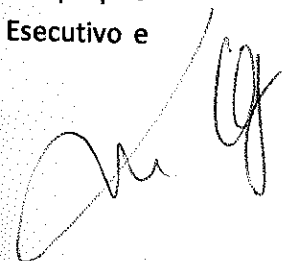
19.2 Esso si riunisce almeno una volta l'anno ed è composto da tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea che durano in carica tre anni.

Art. 20

20.1 IL Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a quindici membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

20.2 I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.

20.3 Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo o dal Comitato lea Esecutivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.



20.4 I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.

Art. 21

21.1 Il Consiglio Direttivo può nominare, determinando il numero dei componenti, un Comitato degli Amici, che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato eleggono il loro Presidente e possono essere rieletti. Scopi del Comitato sono quelli di promuovere la ricerca di fondi da destinare al perseguimento degli scopi dell'Associazione nonché di divulgare questi ultimi presso l'opinione pubblica.

Art. 22

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli altri organi sociali, tenuto a cura dei rispettivi organi;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare presso la sede dell'Associazione i libri sociali, previa richiesta per iscritto all'organo che ne cura la tenuta.

Art. 23

22.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto e con le modalità disciplinate dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

22.2 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, escluso comunque qualsiasi rimborso ai Soci.

Art. 24

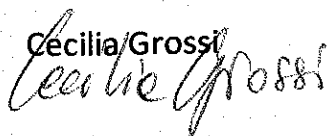
23.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Foggia 07.11.2022

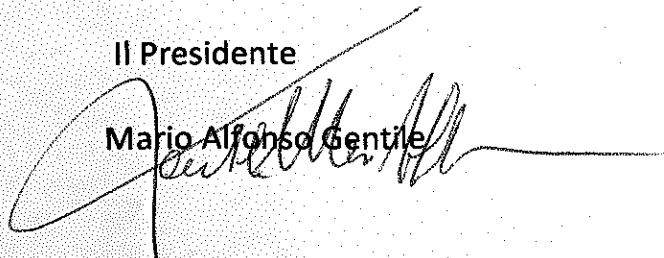
Il Segretario

Cecilia Grossi



Il Presidente

Mario Alfonso Gentile



AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

E' allegato all'atto privato registrato

il 02 DIC 2022 al N. 9163 Serie 3^a



Per il Dirigente Titolare

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Michele BERNARDI

(*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA